

R.G. 77/2017 - 1 TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

ORDINANZA

in persona del Giudice dell'esecuzione, Dott. Marco Procaccini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2018 sul ricorso contrassegnato dal numero di ruolo 77/2017 - 1, letti il ricorso, la memoria di costituzione, gli atti, i documenti e i verbali di causa

OSSERVA

- che il processo esecutivo n. 77/2017 deve essere sospeso per i motivi che saranno di seguito illustrati;
- che, in primo luogo, va evidenziato come il terzo proprietario, in linea di massima, possa far valere, in sede di opposizione alla esecuzione – qui proposta tempestivamente –, anche ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal debitore verso il creditore – di certo può contestare la natura di titolo esecutivo dell'atto o del provvedimento concernente il debitore -;
- che, in forza dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile – *nulla executio sine titulo* -;
- che, inoltre, i requisiti del diritto non solo devono esistere, ma devono altresì risultare dal titolo, avuto riguardo alla sua funzione di individuare e documentare il diritto eseguibile per l'organo esecutivo;
- che la mancanza di un valido titolo esecutivo è di certo rilevabile di ufficio dal g.e., il quale, infatti, è titolare di un ruolo di controllo sulla esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva ed è tenuto a verificare che il titolo esecutivo esista al momento dell'avvio del processo e permanga durante tutto il corso del suo svolgimento e sino alla sua definizione;
- che, poi, stando a un condivisibile orientamento interpretativo – per esempio, C. 2012/3977 -, qualunque sia il tenore delle contestazioni dedotte con la opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, il giudice della opposizione può accogliere la domanda e dichiarare la insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, rilevando di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, la cui esistenza costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'azione;
- che la opposizione deve ritenersi fondata anche qualora la domanda sia accolta per una questione rilevata di ufficio dal giudice e quantunque le contestazioni contenute



nel ricorso non fossero di per sé meritevoli di accoglimento – sul punto, vedasi la citata C. 2012/3977 -, con tutto ciò che ne consegue in punto di regolamentazione delle spese di lite, le quali, quindi, a prescindere dai casi di compensazione, vanno poste in capo al creditore opposto soccombente;

- che, ciò premesso, giova subito rilevare come, nel concreto del caso di specie, l'azione esecutiva sia stata posta in essere dal creditore procedente – unico creditore in procedura - in assenza di un valido titolo esecutivo;

- che, sul punto, va in primo luogo precisato come, alla base del pignoramento in oggetto, vi sia un contratto di mutuo fondiario;

- che il contratto di mutuo fondiario, negozio reale, è di certo valido titolo esecutivo, laddove, dalla disamina della stessa pattuizione, emerga la attribuzione, in favore del mutuatario, della disponibilità materiale dell'importo mutuato;

- che, in ogni caso, per condivisibile giurisprudenza - C. 2015/17194 -, il contratto di mutuo fondiario può fungere da valido titolo esecutivo anche laddove sia integrato da un successivo atto di quietanza, purché, però, tale successiva quietanza sia versata in atto pubblico – o, stando a un certo orientamento dottrinale, anche in scrittura privata autenticata nella sottoscrizione -;

- che, inoltre, una tesi ricostruttiva sostenuta in giurisprudenza, tesi parimenti condivisibile, ritiene che il mutuo fondiario è titolo esecutivo anche laddove, dall'esame del contratto, emerga come il mutuatario abbia acquisito la disponibilità giuridica della somma mutuata;

- che la attribuzione, in favore del mutuatario, della disponibilità giuridica della somma mutuata è ravvisabile, per esempio, nella ipotesi in cui le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo – C. 2015/17194 -, nel caso di consegna di un mandato alla propria cassa contenente l'ordine di versare la somma mutuata al mutuatario accompagnata dalla dichiarazione di quietanza – C. 2011/25569 -, nella ipotesi di consegna alla parte mutuataria di un assegno circolare alla stessa intestato – C. 2011/14 -, laddove la somma sia erogata mediante un assegno circolare intestato ai mutuatari e consegnato al notaio affinché potesse da costoro essere incassato esclusivamente una volta conseguita, con la relativa iscrizione, la garanzia dell'operazione finanziaria – C. 2014/18260 -, nel caso in cui l'importo mutuato venga contestualmente costituito in pegno o in deposito – sul punto, per esempio, Trib. Pistoia, 27/07/2016 -;

- che, però, nel concreto del caso di specie, dalla disamina del contratto in rilievo – in particolar modo, dell'art. 1 -, si evince chiaramente come non ricorra alcuna delle circostanze appena citate, non emergendo in alcun passaggio del mutuo la



attribuzione, in favore del mutuatario, della disponibilità dell'importo mutuato, e ciò né in senso materiale né in senso giuridico;

- che, poi, il successivo atto di quietanza è irrilevante ai presenti fini, non essendo stato lo stesso versato in atto pubblico o in scrittura privata autenticata nella sottoscrizione;

- che le ulteriori questioni dedotte sono assorbite;

- che, in definitiva, il processo esecutivo n. 77/2017, per le ragioni evidenziate, va sospeso;

- che, quanto alle spese di lite, esse, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza, dovendosi sin da questa sede sottolineare come il valore della presente controversia, ragguagliato, in forza dell'art. 17 del c.p.c., all'importo del credito per cui si procede, sia pari a Euro 103.087,54;

-che, quanto alla competenza, va sottolineato come la stessa, in considerazione del valore del procedimento in oggetto, appartenga al presente ufficio giudiziario;

- che, infine, è necessario assegnare termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo in composizione monocratica, pronunciando in ordine al procedimento di opposizione in oggetto, così provvede:

A) SOSPENDE il processo esecutivo n. 77/2017;

B) LIQUIDA le spese sostenute dalla parte processuale opponente in Euro 7.962,00 per compensi professionali – parametri o valori di quantizzazione intermedi -, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando la parte processuale opposta alla loro integrale refusione;

C) ACCERTATA la competenza di presente ufficio giudiziario, **ASSEGNA** termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà;



Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Teramo, li 7/04/2018

Il Giudice dell'esecuzione

(Dott. Marco Procaccini)

